

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/03/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36960-geolocalizzazione-e-tutela-dei-dati-personali>

Autore: lacona Eduardo

Geolocalizzazione e tutela dei dati personali

Geolocalizzazione e tutela dei dati personali

Garante per la protezione dei dati personali – Registro dei Provvedimenti n. 32 del 22/01/2015 [doc. web n. 3736199]

Il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha espresso parere positivo in merito alla rilevazione dei dati di localizzazione riferibili a soggetti dispersi o infortunati in zone montane, a prescindere da uno specifico consenso al trattamento, al fine di salvaguardare la vita e l'incolumità fisica di questi ultimi.

Questo è quanto si evince dal recente provvedimento del 22 gennaio 2015, n. 32, recante *“Utilizzazione delle tecnologie di geolocalizzazione di persone infortunate o disperse in montagna da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico”*, laddove l'Autorità Garante è tornata a pronunciarsi sulla delicata problematica della geolocalizzazione e della tutela dei dati personali dei soggetti interessati.

Il provvedimento trae spunto da una precedente pronuncia della medesima Autorità del 19 dicembre 2008, pronuncia nata dall'esigenza manifestata da alcune Pubbliche Amministrazioni locali di rendere disponibili le informazioni di localizzazione in favore di una specifica struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al fine di consentire a quest'ultima di rendere più efficienti le ricerche di persone in stato di pericolo e/o impossibilitate a comunicare la propria posizione.

Il Garante, in tale occasione, nel legittimare l'acquisizione dei dati geolocalizzati, a prescindere da uno specifico consenso, come invece richiesto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 196/2003, ed in ragione della primaria necessità di salvaguardare la vita e l'incolumità fisica della persona interessata, aveva circoscritto il perimetro operativo del “dato relativo all'ubicazione”, escludendone l'assimilazione al generale concetto di “dato relativo al traffico telefonico”.

Le prescrizioni contenute nel provvedimento del 2008, inoltre, trovavano conferma nel dettato normativo della Direttiva 2002/58/CE, ove, in tema di dati relativi all'ubicazione, veniva riconosciuta, ad ogni Stato membro dell'U.E., la possibilità di limitare l'ambito di riservatezza dei singoli cittadini interessati a prescindere da uno specifico consenso di questi ultimi, allorquando il superamento di tale linea di demarcazione si fosse reso necessario e indispensabile per la “tempestiva” azione di soccorso da parte delle strutture a ciò preposte (Considerando n. 36 e art. 10, comma 1 della summenzionata Direttiva, oltreché art. 127 del D.Lgs. nr. 196/2003).

Unico elemento di novità del recente provvedimento è il riconoscimento di due nuove tecnologie, per le cui caratteristiche si rinvia al contenuto di quest'ultimo, che non richiedono, nello specifico, l'intermediazione dell'operatore di telefonia mobile e la presenza di uno specifico applicativo sul dispositivo *smartphone* dell'interessato, attualmente unico terminale su cui impattano tali nuove tecnologie, consentendo di rendere maggiormente efficaci ed efficienti le operazioni di soccorso. La funzionalità di localizzazione geografica, realizzata attraverso tali innovative tecnologie, consentirebbe infatti di ottimizzare la gestione ed il coordinamento degli interventi effettuati sul campo a fronte delle richieste di emergenze o calamità naturali, incrementandone in concreto la tempestività di azione.

Dalla rivisitazione dei contenuti del provvedimento del 2008 e dalle circostanze rappresentate nella nota fornita dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico

(CNSAS), il Garante non ha ravvisato particolari ostacoli all'utilizzo delle nuove tecnologie di geolocalizzazione prospettate. Il trattamento di tali dati, a ben vedere, è stato ritenuto complessivamente conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza prescritti nella lettera del combinato disposto degli artt. 3 ed 11 del D.Lgs. nr. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, a condizione che l'eventuale trattamento in *real time* avvenga unicamente in presenza di specifiche condizioni, di cui si riportano qui di seguito i contenuti:

- I dati personali raccolti dal titolare del trattamento dovranno tassativamente riguardare la rilevazione della posizione geografica del dispositivo *smartphone* nella disponibilità del soggetto disperso o infortunato, ad esclusione dei dati relativi al traffico o altre tipologie di dati eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità di emergenza che ne legittima l'acquisizione, stanti le attuali potenzialità dei dispositivi *smartphone* e, segnatamente, la possibilità di raccogliere per loro tramite, anche "accidentalmente", dati ultronei (a titolo di esempio, dati relativi al traffico telefonico, sms, posta elettronica o altro);
- I dati personali rilevati dovranno essere trattati per la finalità di salvaguardare la vita o l'integrità fisica delle persone disperse o infortunate;
- La condizione legittimante l'acquisizione di tali dati e del conseguenziale trattamento dovrà risiedere nell'attivazione formale delle ricerche dei soggetti interessati ad opera delle centrali operative del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza (118), del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (115) e delle Autorità di Pubblica Sicurezza a ciò preposte;
- I dati personali raccolti attraverso le tecnologie prospettate nel provvedimento del 2015 dovranno essere conservati per un tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, vale a dire, la localizzazione del dispositivo in possesso dell'interessato e l'effettiva realizzazione dell'intervento di soccorso;
- La raccolta dei dati dovrà essere posta a carico dei soggetti operanti alle dipendenze del titolare del trattamento, il quale avrà l'onere di designare questi ultimi quali incaricati del trattamento, figura individuata all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Eduardo Iacona